

AGGREGAZIONI E RIORGANIZZAZIONI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: I BENEFICI DELLA NEUTRALITÀ FISCALE

Più uniti nell'epoca delle riforme

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 20 maggio 2024

- a. Le Società Tra Professionisti (STP): inquadramento generale
- b. Opportunità ed ostacoli nel passaggio alla STP
- c. Le novità della Legge delega 2023: il principio di neutralità fiscale delle operazioni evolutivo-aggregative
- d. Le novità dello schema di decreto legislativo che introduce il nuovo art. 177-bis, TUIR

Le STP: inquadramento generale

La disciplina civilistica recata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il D.M. 34/2012 (I)



Le società tra professionisti (STP) hanno fatto la propria comparsa, nella forma in cui le conosciamo, a partire dal 2011, con l'entrata in vigore della Legge 12.11.2011, n. 183 la quale, all'art. 10, ha riconosciuto la possibilità di costituire “società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”, quindi secondo lo schema delle Società (Titolo V) o delle cooperative (Titolo VI).

Nelle intenzioni del Legislatore, l'introduzione delle società tra professionisti doveva

- favorire l'ingresso di soci non professionisti all'interno delle società esercenti le “professioni intellettuali”;
- uniformare la disciplina domestica all'ordinamento di altri Paesi europei;
- agevolare il passaggio generazionale “del testimone” negli studi professionali.

Le STP: inquadramento generale

La disciplina civilistica recata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il D.M. 34/2012 (II)



La norma primaria ha trovato la propria attuazione per il tramite del successivo Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, rubricato “*Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*”, il quale, con i suoi dodici articoli, ha fornito in dettaglio la disciplina in materia di:

- principi generali delle STP
- modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico professionale
- modalità di partecipazione alla società
- obblighi di iscrizione al Registro delle imprese ed agli obblighi professionali e, infine,
- regime disciplinare.

Le STP: inquadramento generale: Diventare una STP: inquadramento fiscale della trasformazione/conferimento nella previgente normativa (I)



Dal punto di vista dell'imposizione diretta, la società tra professionisti è attratta nell'ambito del reddito di impresa e come tale determina il proprio reddito secondo il principio di competenza di cui all'art. 109, TUIR.

Inoltre, la STP rientra fra i soggetti IRAP in quanto dotata di autonoma organizzazione ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 446/1997.

Sulla base di queste premesse, il passaggio da studio professionale (singolo o associato) a STP dà vita ad un "trasferimento" da un regime di reddito di lavoro autonomo ad un regime di reddito d'impresa, con il conseguente passaggio da un criterio di cassa ad un criterio di competenza.

Le STP: inquadramento generale: Diventare una STP: inquadramento fiscale della trasformazione/conferimento nella previgente normativa (II)



Con riferimento alla «trasformazione»/«conferimento» da Studio professionale (associato o individuale) ad STP, l'Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli 12.12.2018 n. 107 e 21.12.2018 n.125, ha escluso l'applicabilità della neutralità fiscale (ex artt. 171 e 176 del TUIR) considerando tale operazione come realizzativa, ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Concludendo, in merito alla trasformazione di un'associazione professionale in STP, posto che la liceità della stessa è stata da tempo corroborata dalla prassi notarile (ex multis Consiglio del Notariato del Triveneto - Massima K.A.39), si sottolinea che l'Agenzia delle Entrate, ha equiparato, sotto il profilo fiscale, la stessa al conferimento (non in neutralità fiscale) facendola rientrare nel perimetro di applicazione del dettato di cui all'art. 9 del TUIR e come tale realizzativo.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

AGGREGAZIONI E RIORGANIZZAZIONI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: I BENEFICI DELLA NEUTRALITÀ FISCALE

Opportunità ed ostacoli nel passaggio alla STP: Opportunità



È interessante citare il documento dal titolo “*L’effetto moltiplicatore delle aggregazioni professionali dei Commercialisti*”, pubblicato dal CNDCEC e dalla FNC il 24 novembre 2023, dal quale emerge che “**il commercialista che esercita la professione in forma aggregata dichiara un reddito professionale netto 2,4 volte maggiore del commercialista che opera in forma individuale**”.

Il beneficio di carattere economico può trovare le proprie motivazioni nei seguenti aspetti tipici dei fenomeni aggregativi:

- migliore specializzazione, dovuta al maggior numero di professionisti;
- maggior grado di multidisciplinarietà per il motivo di cui sopra;
- migliore qualità del servizio offerto, in ragione dei due punti precedenti;
- maggior contenimento dei costi e conseguimento di economie di scala.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

AGGREGAZIONI E RIORGANIZZAZIONI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: I BENEFICI DELLA NEUTRALITÀ FISCALE

Opportunità ed ostacoli nel passaggio alla STP: Ostacoli normativi e culturali



È evidente che vi siano delle ragioni che, a fronte di questi indubbi vantaggi, fungono da deterrente alla realizzazione di aggregazioni professionali, quali:

- la **natura realizzativa del conferimento o apporto** all'interno di STP, con conseguente tassazione dei plusvalori relativi ai beni strumentali e ai crediti vantati;
- l'applicazione del **regime di competenza in luogo del regime di cassa** delle STP, il quale implica che, se non vi è corrispondenza fra fatturato ed incasso, si tassano compensi non ancora incassati;
- **l'incompatibilità delle STP con il regime forfettario**, che rappresenta un ostacolo specie per i giovani professionisti con redditi più bassi;
- alcuni possibili svantaggi di carattere previdenziale;
- **soprattutto**, ostacoli di carattere culturale e socioeconomico tipici delle professioni liberali (es. **concezione atomistica delle professioni liberali**, specialmente quelle dell'area economico-giuridica).

Le novità della Legge Delega in materia di STP:

la neutralità fiscale delle operazioni evolutive-
aggregative (I)



Al fine di agevolare, quantomeno dal punto di vista fiscale, le aggregazioni professionali in forma di società tra professionisti, la Legge Delega per la Riforma Tributaria (L. 111/2023) ha introdotto, all'art. 5, la *“neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”*.

Nella relazione governativa si afferma che *“il legislatore delegante, nell’ottica del **sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale**, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, **la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione**, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP), **attualmente caratterizzate dal principio di realizzo.**”*

Le novità della Legge Delega in materia di STP:

la neutralità fiscale delle operazioni evolutive-
aggregative (II)



Le STP rappresentano un importante strumento per fronteggiare la **debolezza organizzativa** delle attività professionali in Italia, caratterizzate da **dimensioni ridotte**, sia in termini di numero di professionisti impiegati, che di risorse finanziarie disponibili per implementare azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Il riconoscimento della **neutralità fiscale** rappresenta un **forte incentivo** alle riorganizzazioni delle strutture professionali, realizzabili attraverso differenti operazioni:

- la concentrazione di studi professionali, precedentemente organizzati in forma individuale, in una STP;
- il conferimento di uno o più studi professionali, prima organizzati in forma individuale, in una STP;
- la trasformazione eterogenea atipica dell'associazione professionale in STP;
- la fusione atipica tra associazioni professionali, con risultante una STP.

Le novità dello schema di decreto legislativo attuativo che introduce il nuovo art. 177-bis, TUIR (I)



Il 30 aprile è stato approvato, da parte del Consiglio dei Ministri, il tanto atteso **schema di decreto legislativo di revisione dell'IRPEF e dell'IRES**, il quale, tra i molteplici interventi, porta in dote la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, così consentendo il superamento del precedente orientamento di prassi.

Al fine di dare concreta attuazione alla delega fiscale, il decreto in esame «confeziona» il nuovo articolo 177bis, TUIR (dedicato esclusivamente alla disciplina delle operazioni straordinarie relative alle attività professionali), il quale, al primo comma, prevede che «*conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica professionale, in una STP di cui all'art. 10 della L. 183/2011 non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze*».

Le novità dello schema di decreto legislativo attuativo che introduce il nuovo art. 177-bis, TUIR (II)



Lo schema di decreto, al secondo comma, estende il regime di neutralità fiscale (che diventa il regime naturale nelle aggregazioni professionali) anche alle seguenti operazioni:

- conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse dalle STP (come, ad esempio, le Società tra Avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012);
- trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti e di associazioni e società semplici costituite per l'esercizio di arti e professioni, nonché quelle messe in atto tra le società tra professionisti e le suddette associazioni e società semplici;
- trasferimento delle suddette attività e passività per causa di morte o per atto gratuito (come già previsto dall'art. 58, comma I del TUIR per i trasferimenti d'azienda).

Le novità dello schema di decreto legislativo attuativo che introduce il nuovo art. 177-bis, TUIR (III)



Il Legislatore, al fine di evitare duplicazioni o salti d'imposta, si è preoccupato di normare la fase di passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d'impresa (e viceversa). In aderenza a quanto già affermato dalla prassi in fattispecie simili (cfr. Risposta n. 107/2018):

- I componenti che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi alla trasformazione (anche se di competenza);
- I componenti che non hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo (poiché non incassati o non pagati) prima della trasformazione, concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa al momento della loro manifestazione finanziaria.

In caso di percorso inverso si applicano criteri corrispondenti.

Le novità dello schema di decreto legislativo attuativo che introduce il nuovo art. 177-bis, TUIR (IV)



Il Legislatore si è preoccupato, infine, di disciplinare il trattamento fiscale delle riserve generate negli esercizi precedenti alla trasformazione eterogenea con passaggio dal regime di cassa a quello di competenza e viceversa.

Mutuando le disposizioni dell'art. 170, cc. 3 e 4, del TUIR, il Legislatore ha previsto che:

- In caso di trasformazione progressiva eterogenea da associazione professione a STP, le riserve non distribuite agli associati non vengano tassate in caso di successiva distribuzione (stante la loro tassazione per trasparenza in capo agli associati nel periodo di imposta di formazione)
- Nel caso, invece, di trasformazione regressiva eterogenea (da STP costituita in forma di società di capitali ad associazione professionale) le riserve preesistenti, salvo quelle di capitale, vengono tassate per trasparenza in capo agli associati (ex soci).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

AGGREGAZIONI E RIORGANIZZAZIONI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: I BENEFICI DELLA NEUTRALITÀ FISCALE

Più uniti nell'epoca delle riforme



**«Servono aggregazioni
per creare aziende
campioni del mondo»**

Gli imprenditori sul fenomeno delle acquisizioni da fuori regione
«Non bastano più i capitani coraggiosi, ora bisogna fare massa»



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

AGGREGAZIONI E RIORGANIZZAZIONI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: I BENEFICI DELLA NEUTRALITÀ FISCALE

